

Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus



Il 18 marzo 2020, l'Italia affrontò il giorno più difficile della pandemia del Covid-19 che nei suoi primi mesi la travolse più degli altri paesi europei: i morti provocati dal Coronavirus fecero registrare numeri altissimi (2.978 le vittime in un solo giorno in Italia) e la città di Bergamo vide i camion dell'Esercito percorrere le proprie strade per portare altrove le bare delle vittime. Il numero dei morti in città, ormai vicina al collasso, fu troppo alto e la città fu costretta a portare i feretri verso i forni crematori vicini. L'immagine dei camion militari carichi di casse da morto che percorsero le strade deserte della città lombarda, difficilmente saranno dimenticate dall'Italia. Per questo è stata scelta la data del 18 marzo come giorno per ricordare tutte le vittime della pandemia da Coronavirus.



Bergamo 18 marzo 2020, la tragica immagine della fila di camion militari che trasportano le bare dei morti per Covid-19

La «Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19» vuole avere lo scopo di conservare e di rinnovare la memoria di tutte le persone che sono decedute a causa dell'epidemia. Il d.d.l. è stato approvato all'unanimità prima dalla Camera e successivamente dal Senato. Lo Stato, le Regioni, gli enti locali, hanno la possibilità di organizzare cerimonie, manifestazioni o iniziative, in coordinamento con le associazioni interessate, specialmente rivolte alle giovani generazioni, per favorire oltre che il ricordo, tutte le attività didattiche organizzate dalle istituzioni scolastiche per promuovere la comprensione e l'apprendimento dei temi legati alla diffusione dell'epidemia di coronavirus e all'impegno internazionale per il suo contenimento. La legge prevede un minuto di silenzio nazionale, una programmazione speciale della Rai, iniziative didattiche.

Il 18 marzo 2021, in occasione del primo anniversario di quel giorno doloroso, il presidente del Consiglio, Mario Draghi, si recò a Bergamo dove prese parte a due cerimonie: la prima al cimitero monumentale e la seconda all'inaugurazione del «Bosco della memoria». Entrambi i momenti ufficiali furono chiusi al pubblico perché Bergamo – come tutta la Lombardia – era ancora zona rossa.

Il testo del decreto di legge approvato dal Parlamento

- Art. 1. (Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus)
1. La Repubblica riconosce il giorno 18 marzo di ciascun anno quale Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone decedute a causa di tale epidemia.
 2. In occasione della Giornata nazionale, in tutti i luoghi pubblici e privati è osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell'epidemia.
 3. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
- Art. 2. (Sostegno alla ricerca scientifica)
1. In occasione della Giornata nazionale, al fine di commemorare i lavoratori deceduti in servizio durante l'epidemia, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, possono delegare l'amministrazione di appartenenza ad effettuare una trattenuta di importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per una o più ore di lavoro in favore del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di sostenere la ricerca scientifica.
 2. La facoltà di cui al comma 1 è riconosciuta anche ai lavoratori del settore privato. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di sua competenza, con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
- Art. 3. (Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale)
1. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo, volti a commemorare la memoria di coloro che sono deceduti a causa dell'epidemia di coronavirus, favorendo in particolare le attività e le iniziative rivolte alle giovani generazioni.
- Art. 4. (Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado)
1. Nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei temi relativi alla diffusione dell'epidemia di coronavirus e all'impegno nazionale e internazionale profuso per il suo contenimento e per garantire assistenza alle comunità e alle persone colpite.
- Art. 5. (Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale)
1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, assicura adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale nel l'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.
- Art. 6. (Clausola di invarianza finanziaria)
1. All'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.